

# *PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ARCOLA*

## **STATUTO**

### **TITOLO 1**

#### **ORIGINI E SCOPI**

##### **ART. 1**

*Il giorno 28 Giugno 1896 per volontà di Lorenzo Balduini e di un gruppo di cittadini, volontari, si costituiva in Arcola un'associazione fondata su principi di solidarietà, eguaglianza, democrazia e libertà che prendeva il nome di "Pubblica Assistenza di Arcola".*

*Successivamente allo scioglimento avvenuto in epoca fascista, il 13 dicembre 1983 l'associazione veniva rifondata nello spirito e negli ideali della vecchia associazione di cui era orgogliosa di raccoglierne oneri ed onori proseguendone gli scopi ed i fini in ossequio all'art. 3 della Costituzione Italiana.*

*L'associazione è eretta in Ente Morale con Decreto Prefettizio del 20.06.2003, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), iscritta al Registro del volontariato della Regione Liguria Dec n. Sm – Sp - AsO – 37/94, Medaglia d'oro del Comune di Arcola.*

*La Pubblica Assistenza Croce Verde di Arcola ha sede nel medesimo Comune, provincia della Spezia, all'indirizzo indicato nel Registro del Volontariato della Regione Liguria.*

##### **ART. 2**

*Sono scopi istituzionali dell'Associazione:*

- a) Intervenire in aiuto di persone bisognose, siano esse inferme, malate e/o ferite, provvedendo ad una prima assistenza ed al trasporto delle stesse con personale proprio e mezzi adeguati, nelle strutture indicate, collaborando con l'ente preposto.*
- b) Intervenire nelle pubbliche calamità, locali, nazionali ed internazionali, con attività di assistenza e solidarietà a favore delle popolazioni colpite, in accordo alle disposizioni di chi è autorizzato a gestire l'evento calamitoso;*
- c) Promuovere ed organizzare l'aggregazione nel volontariato di chiunque voglia liberamente aderire ai principi fondanti dell'associazione e prestare gratuitamente la propria opera nella valorizzazione dell'ambiente, dell'Uomo, della protezione civile e antincendio boschivo e di ogni altro aspetto della solidarietà sociale e mutualistica;*
- d) Promuovere manifestazioni culturali, sportive, artistiche e ricreative, che possano essere occasione di aggregazione e promuovere il volontariato per mezzo di pubblicazioni periodiche e non, anche con l'uso di mezzi di comunicazione di massa. Operare al fine di diffondere, coi mezzi che l'associazione stessa riterrà adeguati, la conoscenza dei principi e degli scopi cui si ispira;*

- e) Organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per il personale volontario e/o dipendente, per il conseguimento degli scopi sociali; collaborare con le iniziative dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.), associazione della quale fa parte, se compatibili con i fini sociali previsti dalla Legge;*
- f) Promuovere la collaborazione con Enti pubblici e/o privati allo scopo di organizzare servizi territoriali di carattere sanitario o sociale, in particolare per il conseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto, se compatibili con i fini sociali previsti dalla Legge;*
- g) Promuovere servizi assistenziali, anche a domicilio, per il sostegno di persone che si trovino, per qualsiasi motivo, in condizioni di reale difficoltà, anche temporanea.*

#### **ART. 3**

*L'associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale, pertanto potrà partecipare a manifestazioni religiose o politiche solo se richiesta e solo per gli scopi istituzionali di cui all'art. 2. La risorsa principale a sostegno delle sue attività è l'impegno volontario e gratuito dei suoi soci; può comunque assumere personale dipendente, o avvalersi di lavori di terzi, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali nonché, qualora si rendessero necessarie risorse non presenti all'interno dell'associazione stessa, per lo svolgimento di adempimenti di Legge e per qualificare e/o specializzare i servizi forniti.*

#### **ART. 4**

*È espressamente fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o effettuate a favore di altre Onlus.*

*È espressamente fatto obbligo di impegnare gli utili e/o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.*

*È espressamente fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione nel caso di suo scioglimento ad A.N.P.A.S, previo parere degli organi di controllo legislativi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, che lo destinerà ad iniziative analoghe.*

#### **ART. 5**

*L'associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) e ne condivide scopi ed ideali quando questi non siano in contrasto con lo statuto societario.*

*Adotta per i propri soci una tessera sociale con l'emblema A.N.P.A.S. dando così alla tessera stessa valenza nazionale.*

*L'associazione può stipulare convenzioni con Enti ed altre associazioni, mettendo a disposizione volontari e mezzi.*

#### **ART. 6**

*L'associazione si identifica nella bandiera sociale. La bandiera sociale è costituita da un drappo bianco orlato da frange color oro con al centro l'emblema sociale.*

*Sono altresì simboli identificativi dell'associazione il labaro e il distintivo. Il labaro consiste in un drappo bianco contornato da frange color oro e portante al centro l'emblema dell'associazione. Il distintivo riproduce l'emblema della stessa.*

*L'emblema dell'associazione è costituito da un disco bianco portante, a tutto campo, una croce greca di colore verde. Il disco è contornato da una coroncina dorata, il tutto è posto su una grande foglia contornata da ramoscelli di agrifoglio, sotto il disco si trova un nastro bianco, legato a formare un fiocco, con la dicitura "PUBBLICA ASSISTENZA DI ARCOLA" in lettere dorate. Subito sotto il nastro si trova, posto orizzontalmente, un ramoscello, e l'anno di fondazione 1896.*

### **TITOLO 2**

#### **RISORSE ECONOMICHE**

#### **ART. 7**

*Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:*

- *Contributi dei soci sia sotto forma di pagamento della quota associativa sia di donazioni.*
- *Contributi e donazioni di privati e di associazioni.*
- *Contributi dello Stato e/o di enti ed associazioni pubbliche.*
- *Contributi di organismi internazionali.*
- *Donazioni e/o lasciti testamentari.*
- *Entrate e/o rimborsi derivati da convenzioni.*
- *Entrate derivanti da attività commerciali tali da risultare comunque di carattere marginale ai sensi di legge.*

#### **ART. 8**

*Il patrimonio dell'associazione è costituito da:*

- *Beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e quelli mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e vengono ad essa intestati.*
- *Erogazioni liberali in denaro, legati e donazioni che andranno utilizzate tenendo conto delle volontà del donatore.*

- *I beni immobili ed i beni mobili registrati devono essere indicati nell'inventario che è depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci.*
- *Il patrimonio sociale è patrimonio esclusivo dell'associazione.*

### **TITOLO 3**

#### **SOCI, DIRITTI E DOVERI**

#### **ART. 9**

*Il numero dei soci è illimitato; possono essere iscritte nel registro dei soci tutte quelle persone che, senza distinzione di sesso, nazionalità e credo religioso e politico, ne facciano domanda scritta alla segreteria. Contestualmente alla domanda l'aspirante socio dovrà sottoscrivere l'informativa sulle norme di trattamento dei dati personali e versare la quota sociale. E' requisito indispensabile per essere ammessi in associazione:*

- *Avere requisiti di moralità consoni ai principi fondanti dall'associazione.*

*L'ammissione di soci minorenni è subordinata al consenso scritto di chi ne esercita la patria potestà, che dovrà firmare anche l'informativa sulle norme di trattamento dei dati personali.*

*Non possono essere iscritti nel registro dei soci:*

- *I dipendenti dell'associazione;*
- *Tutti coloro che svolgono, in proprio, le stesse attività che svolge l'associazione;*
- *Tutti coloro che abbiano, con l'associazione, rapporti di contenuto patrimoniale;*

*L'ammissione (o la non ammissione) di ogni singolo socio viene decisa dal C.d.A. in seduta ordinaria successiva alla domanda.*

*Nel caso di non accoglimento della domanda verrà restituita all'interessato la quota sociale versata e la persona interessata potrà richiederne motivazione.*

*In caso di accoglimento della domanda l'interessato sarà invitato a ritirare la tessera sociale e gli verrà consegnata copia dello statuto, del regolamento attuativo e dell'informativa sulle norme di trattamento dei dati personali precedentemente firmata.*

#### **ART. 10**

*I soci iscritti nell'apposito registro sono come di seguito ordinati:*

*Ordinari: sono considerati soci ordinari tutti coloro che, presentata domanda scritta, vengano accettati come tali dal C.d.A. o che comunque siano già iscritti nel registro dei soci alla data di entrata in vigore del presente Statuto.*

**Volontari (militi):** sono considerati soci volontari (militi) quei soci ordinari che si impegnano personalmente, con continuità ed in modo gratuito, alla realizzazione dei progetti, all'esecuzione dei servizi e delle iniziative dell'associazione.

**Sono requisiti indispensabili per far parte dei militi volontari:**

- Aver compiuto il 14° anno di età
- Essere in regola con le leggi che disciplinano l'immigrazione.

La delibera di ammissione a milite volontario è presa dal C.d.A. alla prima riunione ordinaria a maggioranza qualificata (2/3) successiva alla domanda.

**Benemeriti:** sono quei soci volontari che abbiano conseguito, per la durata del servizio attivo, per le prestazioni rese, per atti di coraggio e/o valore, particolari benemeritenze nei confronti dell'associazione, sono altresì da considerare soci benemeriti i militi volontari che possano vantare un periodo di militanza di almeno 30 anni senza aver subito procedimenti disciplinari e che si siano sempre distinti per l'attaccamento all'associazione. Possono essere soci benemeriti anche soci non volontari che comunque abbiano dato lustro all'associazione.

**Onorari:** tale qualifica verrà proposta a personalità di un qualche rilievo che abbiano dato lustro alla comunità Arcolana.

Ai soci benemeriti ed ai soci onorari verrà rilasciata, a titolo gratuito, una tessera con validità "a vita".

#### **ART. 11**

**Tutti i soci regolarmente iscritti nell'apposito registro hanno il diritto-dovere di partecipare alle assemblee dei soci quando queste vengano convocate in accordo con i tempi ed i modi previsti dallo statuto sociale e dal regolamento attuativo.**

**Tutti i soci regolarmente iscritti nell'apposito registro ed in possesso dei requisiti hanno il diritto di:**

- Formulare proposte, nei tempi e nei modi previsti dallo statuto sociale e dal regolamento attuativo, agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi previsti dall'associazione ed in riferimento agli obiettivi proposti.
- Chiedere informazioni sull'attività dell'associazione e degli organi dirigenti.
- Votare, se in possesso dei requisiti richiesti, alle elezioni del C.d.A. e candidarsi a qualsiasi carica sociale nei tempi e nei modi previsti dallo statuto e dal regolamento attuativo. Per tali elezioni non sono ammesse deleghe.
- Votare le delibere dell'assemblea dei soci siano esse ordinarie o straordinarie.
- Richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci, motivandone la causa. Il C.d.A. si riserverà di decidere in merito a maggioranza qualificata (2/3).

**Si intende che un socio non abbia i requisiti necessari per essere ammesso al voto nelle assemblee e alle votazioni delle cariche sociali, ed essere candidato alle stesse, quando:**

- *Non abbia ancora compiuto la maggiore età.*
- *Non sia in regola col pagamento della quota sociale secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci. La quota potrà essere pagata presso la Segreteria prima dell'inizio dell'assemblea.*
- *Abbia in corso un provvedimento disciplinare, anche se ancora in via di definizione.*
- *Abbia presentato domanda di dimissioni in data antecedente quella di convocazione di assemblea, anche se le dimissioni non siano ancora state ratificate dal C.d.A.*
- *Sia socio da meno di tre mesi.*

*Il socio può essere allontanato dall'assemblea, ad insindacabile giudizio del presidente della stessa, quanto ponga in essere atteggiamenti e/o parole lesive della dignità di altri soci o comunque di terze persone presenti o non presenti, ovvero mantenga un atteggiamento tale da causare intralcio allo svolgimento dell'assemblea stessa.*

*Il socio che non abbia ancora raggiunto la maggiore età ma che sia regolarmente iscritto nel libro dei soci e che abbia i requisiti può partecipare alle assemblee dei soci e può intervenire nella discussione generale.*

#### **ART. 12**

*Tutti i soci, nessuno escluso, devono:*

- *Attenersi alle norme ed ai regolamenti previsti dallo statuto sociale, dal regolamento attuativo e da quanto espressamente indicato nelle delibere degli organi direttivi.*
- *Non tenere, sia all'interno dei locali dell'associazione sia all'esterno, un comportamento che danneggi in qualsiasi modo l'immagine e/o gli interessi dell'associazione.*
- *Per il socio milite, presentarsi ai turni di servizio in ordine, con la divisa completa, pulita e priva di ornamenti non previsti se non attinenti ai servizi svolti e/o benemerienze ricevute.*
- *Per i soci militi, svolgere i servizi assegnati, col massimo zelo e con spirito di solidarietà, collaborando ed attendendosi alle istruzioni ricevute dal responsabile del coordinamento dell'evento al quale siano chiamati a collaborare, sia esso di carattere sanitario e/o di protezione civile e antincendio boschivo.*

#### **ART. 13**

*La qualifica di socio si perde automaticamente per uno qualsiasi dei seguenti motivi:*

- *Decesso.*
- *Dimissioni dell'interessato.*
- *Morosità nel pagamento delle quote sociali. È da considerarsi decaduto per morosità il socio che non abbia provveduto al pagamento della quota sociale entro il 31 ottobre dell'esercizio in corso e, comunque, dopo essere stato invitato a regolarizzare la sua posizione amministrativa. Succes-*

*sivamente a notifica di messa in mora, in caso di omessa risposta, verrà cancellato dai soci attivi e inserito nell'archivio storico. In caso di successiva domanda, lo stesso otterrà nuovamente, nel registro ordinario, il medesimo numero di tessera assegnatogli al momento della prima iscrizione. Solo nei casi particolari, e solo a seguito di delibera del C.d.A. con maggioranza qualificata (2/3), un socio dimissionario, decaduto per morosità, qualora ne faccia richiesta, può essere riammesso fra i soci. Il socio riammesso gode di tutti i diritti previsti per i soci.*

#### **TITOLO 4 ORGANI SOCIALI**

##### **ART. 14**

*Sono organi sociali ed istituzionali dell'associazione:*

- L'assemblea dei soci*
- Il consiglio di amministrazione*
- Il presidente*
- Il collegio dei sindaci revisori*
- Il collegio dei probiviri*

##### **Sez. I – ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### **ART. 15**

*L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione; è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla data di convocazione dell'assemblea. L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dal presidente dell'associazione.*

*La convocazione dell'assemblea (sia essa ordinaria o straordinaria) dovrà essere comunicata ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata a mezzo manifesti murali, stampa locale, etc. Il C.d.A. può deliberare che la convocazione sia notificata ai soci per mezzo di lettera o Email in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento attuativo. Ad ogni modo dovrà essere chiaramente indicato: la data, l'ora e il luogo sia della prima che della seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno.*

*L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria; in entrambi i casi, l'assemblea può essere di prima o di seconda convocazione ed è da ritenersi valida quando, in prima convocazione, sia presente la metà degli aventi diritto più uno, in seconda convocazione sarà valida indipendentemente dal numero dei presenti.*

*Fra la prima e la seconda convocazione della stessa assemblea devono trascorrere almeno tre ore.*

*Le delibere sottoposte al voto dell'assemblea dei soci saranno ritenute valide quando sia espresso voto favorevole dalla metà degli aventi diritto al voto più uno dei presenti in assemblea. Il voto sarà espresso in modo palese o segreto nel caso i soci presenti ne facciano istanza e l'assemblea lo approvi a maggioranza. Non è permesso votare ai membri del C.d.A., ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti ed ai*

*componenti il collegio dei probiviri nelle votazioni che riguardino approvazione di bilancio e/o in quelle che riguardino direttamente la responsabilità dei membri degli organi dirigenti.*

*L'assemblea, dopo che si sia riunita ed abbia verificato la validità della sessione, nomina un proprio presidente (presidente di assemblea) ed un proprio segretario, oltre due scrutatori, ai quali saranno conferite tutte le facoltà previste dallo statuto e dal regolamento attuativo.*

*Il segretario ha il dovere di redigere il verbale della riunione che dovrà essere pubblicato dopo essere stato controfirmato dal presidente di assemblea. Il verbale che non porti la firma del presidente di assemblea e del segretario in nessun caso può avere valor legale.*

#### **ART. 16**

*L'assemblea ordinaria dei soci, convocata dal presidente del C.d.A., si riunisce una volta all'anno, entro il 30 aprile. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:*

- Approvare le linee programmatiche, gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione.*
- Approvare il bilancio consuntivo dell'anno concluso.*
- Deliberare l'ammontare delle quote associative.*
- Deliberare su tutti gli argomenti portati alla sua attenzione.*

*Le assemblee straordinarie, per le quali valgono le regole dell'assemblea ordinaria, possono essere convocate, ove se ne riscontri la necessità, dal Presidente del C.d.A. o su richiesta di membri del C.d.A., del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri o a un decimo dei soci aventi diritto, ove queste richieste siano validamente motivate e siano presentate nei tempi e nei modi previsti dallo statuto e dal regolamento attuativo.*

*In particolare è compito specifico dell'assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica da apportare allo statuto. E' altresì compito specifico dell'assemblea straordinaria nominare la commissione elettorale per le elezioni degli organi sociali ed istituzionali.*

*Nel caso di modifiche allo Statuto Sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.*

*Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero*

### **Sez. II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 17**

*Il consiglio di amministrazione è l'organo che è deputato ad amministrare e dirigere l'associazione. Il C.d.A. avrà facoltà di avvalersi di eventuali collaborazioni di soci o di terze persone che, ove il C.d.A. lo ritenga opportuno, potranno partecipare alle riunioni ma non avranno comunque diritto al voto. I componenti del C.d.A. sono a tutti gli effetti soci volontari e per loro valgono, dove non altrimenti specificato dallo statuto sociale, i relativi diritti e doveri.*



*I membri del C.d.A. sono in numero di nove.*

*Il Presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.*

*I membri del C.d.A non percepiscono alcun gettone di presenza né alcun emolumento.*

*Il C.d.A. si riunisce, in via ordinaria, una volta al mese su convocazione del presidente, o, in subordine, del Vice Presidente. Inoltre saranno previste riunioni straordinarie secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento attuativo. Dovrà essere dato avviso di riunione ai membri del C.d.A. tramite apposito avviso da esporre in bacheca almeno sette giorni prima della data prevista per la convocazione. L'avviso di convocazione dovrà specificare la data (ora, giorno e mese), il luogo dove è convocata la riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.*

*Il C.d.A. sarà presieduto dal Presidente, o in caso di necessità, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di servizio.*

*Le delibere del C.d.A. saranno assunte a maggioranza assoluta semplice (metà dei votanti più uno) con voto palese. La sessione sarà ritenuta valida quando siano presenti la metà dei consiglieri più uno. Non sono ammesse deleghe fra componenti del C.d.A.*

*In caso di parità di voti viene approvata la delibera che ha avuto il voto favorevole del Presidente.*

*Di ogni riunione del C.d.A. dovrà essere redatto, a cura del segretario, relativo verbale che dovrà essere controfirmato, pena la nullità, dal presidente di riunione. Il verbale sarà poi esposto in bacheca, nel rispetto delle normative sulla privacy, di modo che chiunque ne abbia titolo possa prenderne visione, e poi conservato nell'apposito "libro verbali".*

## **ART. 18**

**Rientrano tra i compiti del consiglio di amministrazione**

- *Predisporre le proposte da presentare all'assemblea dei soci per i previsti adempimenti.*
- *Eeguire le delibere assunte dall'assemblea dei soci.*
- *Stipulare convenzioni, contratti ed appalti per il conseguimento degli scopi sociali.*
- *Adottare tutti provvedimenti necessari alla corretta gestione dell'associazione.*
- *Aderire ad associazioni, società od altri enti in attuazione dei fini dell'associazione.*
- *Decidere sulle domande di ammissione dei nuovi soci e militi volontari.*
- *Deliberare provvedimenti disciplinari ove se ne dovesse ravvisare la necessità.*
- *Appena eletto , nella prima riunione di consiglio, nominare Presidente, Vice Presidente, Segretario ed Economo, in forma palese. Il presidente nomina altresì i responsabili dei vari servizi che esercitano i poteri loro conferiti e ne rispondono al presidente. In caso di disaccordo si procederà ad elezione con voto a maggioranza qualificata nella prima tornata (2/3) e a maggioranza semplice (51%) nella seconda eventuale tornata. Il voto si esprime in forma palese. I consiglieri esercitano i poteri loro conferiti e ne rispondono al presidente ed al consiglio di amministrazione che*

*dovrà essere preventivamente informato di ogni azione intrapresa. In caso di particolare urgenza e/o necessità i consiglieri possono prendere decisioni, per quanto di specifica competenza, dopo aver informato (anche solo telefonicamente) il Presidente ad averne ricevuta autorizzazione.*

- *Redigere il regolamento attuativo dell'associazione in ossequio ai precetti statutari o nominare una commissione ad hoc.*
- *Proporre all'assemblea straordinaria dei soci modifiche allo statuto sociale.*
- *Predisporre il bilancio da mettere a disposizione dei soci almeno otto giorni prima dell'assemblea ordinaria.*
- *Assumere personale dipendente e stabilire contratti di rapporto di lavoro nei confronti di lavoratori autonomi.*

*Qualora, per tre riunioni consecutive, senza giustificati motivi non venga raggiunto il quorum della metà più uno dei componenti, necessario alla validità costituzionale del consiglio stesso, il Presidente, o chi ne fa le veci, dichiara decaduto il Consiglio. Nei tempi e nei modi previsti dal regolamento attuativo saranno indette nuove elezioni alle quali non potranno essere candidati i membri assenti non giustificati ad almeno due riunioni come previsto successivamente nel presente articolo.*

*La decadenza del C.d.A. comporta automaticamente la decadenza del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.*

*Le delibere del C.d.A. devono essere riassunte in un verbale redatto dal segretario e controfirmato dal Presidente. Un verbale non controfirmato non ha validità alcuna.*

*Qualsiasi componente del C.d.A. che, senza giustificato motivo, sia assente dalle riunioni per due volte consecutive, o comunque nell'arco di sei mesi, decade dalla sua funzione e verrà sostituito obbligatoriamente con il primo nella graduatoria dei candidati non eletti. Ove tale graduatoria sia, per qualsiasi motivo, non disponibile il C.d.A. può restare in carica fino a una composizione minima di sette consiglieri.*

*L'assenza giustificata deve essere comunicata tempestivamente, preferibilmente per iscritto, nei modi e nelle forme a discrezione del consigliere stesso.*

*Un consigliere delegato può essere revocato dalla delega stessa per sua personale richiesta o nel caso uno qualsiasi dei membri del C.d.A. ne faccia specifica e motivata richiesta e tale richiesta sia approvata dalla maggioranza qualificata (2/3).*

### **Sez. III - PRESIDENTE**

#### **ART. 19**

*Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione ed a lui sono demandate le seguenti funzioni:*

- *Compiere tutti gli atti che comunque impegnino l'associazione, stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'associazione, delegare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.*

- *Convocare l'assemblea dei soci e del C.d.A. e di quest'ultima curarne l'ordinato svolgimento.*
- *Curare che i verbali interessanti tutti gli atti dell'associazione siano adeguatamente custoditi presso la sede dell'associazione e che siano nella disponibilità di ogni socio che faccia richiesta di consultazione.*
- *Attuare le delibere del C.d.A. e compiere gli atti e/o le azioni conseguenti.*
- *Adottare, in caso di urgente necessità, i provvedimenti che riterrà più opportuni. Di tali provvedimenti dovrà informare il C.d.A. nella prima riunione utile.*
- *Nominare i responsabili dei vari servizi*

*Il Presidente rimane inoltre il massimo responsabile di tutte le attività dell'associazione, siano esse economiche, ludiche o di qualsiasi altra natura.*

*In caso di dimissioni del Presidente, questo sarà sostituito dal Vice Presidente che ne assumerà l'incarico. Alla prima riunione del C.d.A. (da tenersi entro quindici giorni dalla comunicazione di dimissioni) verrà eletto un Vice Presidente ed il consigliere dei mancante sarà il primo dei non eletti.*

*In assenza giustificata (o impedimento temporaneo) le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente può affidare, mediante delega scritta, alcune competenze, proprie della sua figura, al Vice-Presidente. Nomina i responsabili.*

#### **Sez. IV – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI**

##### **ART. 20**

*Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da n. 3 sindaci revisori effettivi. N. 2 sindaci revisori sono eletti da una lista di candidati non soci e soci. Il terzo membro deve essere nominato dal C.d.A. al massimo entro 45 giorni dal suo insediamento. Esso deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e dei Ragionieri e Periti Commerciali o dei Dottori Commercialisti.*

*È compito della commissione elettorale verificare che tutti i candidati al Collegio dei Revisori abbiano requisiti morali, legali e statutari.*

*I candidati al ruolo di revisore non possono candidarsi ad altre cariche nelle medesime elezioni.*

*I membri del Collegio dei Revisori non percepiscono alcun gettone di presenza né alcun altro emolumento.*

*I membri sono rieleggibili.*

*I membri non possono intrattenere rapporti lavorativi con l'Associazione stessa, né come legale rappresentante, né come dipendente o collaboratore di alcuna attività.*

*Alla prima riunione i membri eletti ed il membro nominato eleggono il Presidente.*

##### **ART. 21**

*I compiti del Collegio dei Revisori sono:*

- *Vigilare sulla regolarità della gestione economica;*
- *Predisporre la relazione di accompagnamento al Bilancio annuale consuntivo;*
- *Formulare rilievi, valutazioni e proposte per migliorare i livelli di efficienza ed economicità;*

*Il Presidente del Collegio coordinerà e sarà responsabile delle attività del Collegio stesso. E' inoltre demandato al Presidente il compito di firmare e conservare tutti gli atti deliberati dal Collegio, che in assenza di firma dovranno considerarsi nulli.*

*I membri possono partecipare anche separatamente alle riunioni del C.d.A., ove avranno diritto di parola ma non di voto.*

*Il Collegio è tenuto a riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.*

*Il Collegio in totale autonomia, ed a propria discrezione, ha la facoltà di convocare alle proprie riunioni, in accordo con i tempi ed i metodi previsti dal regolamento attuativo, uno o più membri del C.d.A. e/o un rappresentante dello studio commercialista incaricato della tenuta dei libri contabili dell'associazione.*

#### **ART. 22**

*I membri possono decidere l'eventuale dimissione in qualsiasi momento. I membri dimissionari non possono candidarsi nella successiva sessione elettorale quando questa fosse convocata prima della normale scadenza. Ciò vale anche per il membro nominato, che in caso di dimissioni non potrà essere nominato nella sessione successiva, quando questa fosse convocata prima della normale scadenza. Uno qualsiasi dei membri del Collegio dei Revisori potrà essere allontanato, decadendo dalla carica, quando ciò sia richiesto dagli altri due membri e sia stato deliberato, a maggioranza qualificata (2/3) dal C.d.A. Il membro decaduto non potrà essere nuovamente nominato per almeno due mandati.*

*Resta inteso che il membro allontanato potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri nei tempi e nei modi previsti dal presente Statuto e dal relativo regolamento attuativo.*

*In caso di dimissione o decadenza di un membro eletto, verrà sostituito dal primo dei non eletti sempre che questi sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.*

*Nel caso di dimissione o decadenza del membro nominato, sarà compito del C.d.A. nominare un altro che corrisponda alle caratteristiche di cui all'art. 18.*

*Nel caso risulti impossibile, causa dimissioni o decadenza di uno o più membri, formare un Collegio accedendo alla lista dei non eletti, il C.d.A. potrà decidere di nominare i membri mancanti che rispondano alle caratteristiche di cui all'art. 18, portando a termine tale nomina entro quarantacinque giorni dalla prima riunione di C.d.A. post-dimissioni.*

#### **Sez- V – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **ART. 23**

*Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri. I probiviri saranno eletti contestualmente al consiglio di amministrazione e durano in carica per quattro anni, decadendo comunque assieme al C.d.A. ove quest'ultimo dovesse decadere, per qualsiasi motivo, prima della naturale scadenza.*

*Possono candidarsi alla funzione di probiviri soci non militi e non soci e dei quali siano note le capacità e la dirittura morale e nei limiti delle possibilità è auspicabile che almeno uno dei membri del Collegio sia in possesso di buone nozioni di giurisprudenza.*

*I membri del Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla nomina dovranno indire una riunione dove sarà eletto un presidente che coordinerà e sarà responsabile delle attività del Collegio stesso. E' inoltre demandato al presidente il compito di firmare e conservare tutti gli atti deliberati dal Collegio, che in assenza di firma dovranno considerarsi nulli. I membri del Collegio sono rieleggibili.*

*Uno qualsiasi dei membri del Collegio dei Probiviri potrà essere allontanato decadendo dalla carica dall'assemblea dei soci, interessata da uno degli stessi, che prenderà in carico il problema quando ciò sia richiesto dagli altri due membri. In caso di controversia tra i membri del Collegio verrà adita l'Autorità Giudiziaria.*

*Il membro decaduto non potrà essere nuovamente nominato per almeno due mandati.*

*Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti effettivi del Collegio gli stessi saranno sostituiti, in ordine decrescente di voti, con i votati ma non eletti ed, in mancanza di questi, potranno essere direttamente cooptati preferibilmente fra persone estranee all'associazione.*

*Il membro dimissionario non può candidarsi nella successiva sessione elettorale dove questa fosse convocata prima della normale scadenza.*

*La carica di probiviri è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'associazione; nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Probiviri, anche se esterni all'associazione.*

#### **Art. 24**

*Il Collegio dei Probiviri è l'Organo Sociale cui è demandata la risoluzione delle controversie fra soci e C.d.A. e tra singoli componenti del Consiglio ed il Consiglio stesso. Esso ha potere di emettere provvedimenti aventi natura disciplinare.*

*Non è competente per dirimere controversie tra singoli soci e/o per giudicare attività del Collegio dei Revisori.*

#### **Art. 25**

*Alla prima riunione successiva alle elezioni, da tenersi entro e non oltre quindici giorni dallo spoglio delle urne, il Collegio nomina un Presidente e un Segretario.*

*Viene altresì aperto e sottoscritto da tutti i componenti il libro dei verbali, ove tutte le future attività compiute, comprese le riunioni e le udienze, devono essere registrate con data certa.*

### **Sub. I – Provvedimenti**

#### **Art. 26**

*Il Collegio dei Probiviri, in seguito al procedimento di cui agli articoli seguenti può comminare, con ordinanza, i seguenti provvedimenti:*

- *Richiamo scritto. Dopo due richiami, se emessi dal medesimo Collegio in carica o nell'arco di sei mesi, è disposta sospensione dalla qualità di socio con decadenza di ogni diritto correlato, compresa la facoltà di svolgere attività di servizio se il socio riveste la figura di milite volontario.*
- *Sospensione. La sospensione s'intende dalla qualità di socio e di esercizio di ogni diritto correlato, compresa sospensione dal servizio per il socio milite volontario. Il periodo di sospensione, a discrezione del Collegio riguardo alla gravità del fatto accertato, ha durata minima di un mese, fino ad un massimo di sei.*
- *Espulsione. L'espulsione può avvenire in caso di seconda sospensione disposta a carico dello stesso socio dal medesimo Collegio in carica o, anche direttamente, in caso di circostanze gravi, liberamente valutabili dal Collegio, che coincidano con azioni o omissioni, dolose, atte a ledere pubblicamente l'immagine dell'Associazione; in atti di violenza a danno di persone o cose appartenenti all'Associazione stessa o anche a terzi nel corso dello svolgimento di attività per conto e/o nel nome della Croce Verde; in caso di illeciti di rilevanza civile o penale commessi a danno dell'Associazione dagli appartenenti al C.d.A. nel corso del loro mandato. In caso di compimento di un illecito di rilevanza penale questo verrà segnalato al C.d.A. il quale valuterà il ricorso alla giustizia ordinaria.*

### **Sub. II – Ricorso al Collegio**

#### **Art. 27**

*a. Ricorso del socio avverso il Consiglio Direttivo o uno dei suoi componenti.*

*Ciascun socio può ricorrere al Collegio se ritiene che nei suoi confronti, o nei confronti dell'Associazione, il C.d.A., o uno dei suoi componenti nell'esercizio delle sue funzioni, abbia commesso un atto contrario alle norme statutarie e regolamentari o comunque, fatta salva ogni possibilità di ricorso alla giustizia ordinaria, un illecito di natura civile o penale purché interessante l'ambito associativo della Croce Verde di Arcola.*

*b. Ricorso del Consiglio Direttivo avverso il socio.*

*È facoltà del C.d.A. adire direttamente il Collegio dei Probiviri qualora ritenga che un socio manifesti comportamenti riprovevoli, lesivi dell'immagine dell'Associazione o, ancora, che esterni un pubblico disappunto sull'operato dello stesso eccedente nei toni e nei modi il libero diritto di critica.*

*c. Controversie tra soci.*

*In caso di controversie tra soci nell'ambito associativo, chi si ritiene leso di un suo diritto, deve adire direttamente il C.d.A., che dovrà rispondere per iscritto sulla problematica sollevata, con potere di richiamo formale qualora ne ravvisi la necessità e con facoltà di rinviare la questione direttamente al Collegio dei Probiviri. Il socio cui è diretta la decisione e/o il richiamo suddetto, ha facoltà, nelle forme di cui all'articolo seguente, di appellarsi al Collegio dei Probiviri.*

#### **Art. 28**

*Il ricorso, da inviarsi con lettera raccomandata a/r alla Segreteria dell'Associazione o, in alternativa, consegnato dal ricorrente in busta chiusa direttamente nelle mani del Segretario stesso, che dovrà firmare per accettazione e consegnare idonea ricevuta al depositario, deve contenere:*

- *Nome e cognome e generalità del ricorrente;*
- *Nome e cognome e generalità, anche sommarie, del socio, o indicazione del C.d.A., che si ritiene abbia commesso un'azione o un omissione contraria alle norme statutarie e regolamentari;*
- *Esposizione chiara dei fatti contestati;*
- *Indicazione dei propri recapiti personali, verso cui il Collegio dovrà inviare le comunicazioni. Una copia delle stesse sarà inviata alla Segreteria dell'Associazione;*
- *Data e firma leggibile.*

#### **Art. 29**

*Il Collegio, entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso si riunisce per valutarne il contenuto, salvo rinvio nell'ipotesi di assenza di un membro.*

*Il ricevimento del ricorso si perfeziona dal momento in cui questo è consegnato dal Segretario al Presidente del Collegio dei Probiviri.*

*La trasmissione al Presidente del Collegio può avvenire attraverso consegna a mani o, nuovamente a mezzo postale, con raccomandata a/r da inviarsi all'indirizzo personale che questi avrà comunicato alla Segreteria al momento della sua designazione.*

*In ogni caso, il Segretario è obbligato a provvedere a detta trasmissione entro e non oltre i tre giorni successivi al ricevimento del ricorso in sede.*

*Nel caso in cui essa avvenga a mezzo posta, fa fede il timbro di accettazione della raccomandata.*

*Qualora il Segretario non ottemperi agli obblighi di cui sopra, decade d'ufficio dal suo incarico ed è estromesso dal C.d.A., salvo caso fortuito o forza maggiore.*

### **Sub. III - Procedimento**

#### **Art. 30**

*Ricevuto il ricorso, il Collegio si riunisce ai fini di provvedere a redigere ordinanza di convocazione all'udienza del socio o del C.d.A. nella persona del presidente dell'Associazione, avverso cui il ricorso è di-*

*retto, che sarà recapitata a mezzo posta tramite raccomandata a/r, da spedirsi il giorno successivo a detta riunione all'indirizzo personale del socio oppure alla sede sociale nel caso in cui sia diretta al C.d.A. o il recapito del destinatario sia ignoto. La prima udienza di convocazione dovrà tenersi non prima di venti giorni dalla ricezione del ricorso.*

*L'ordinanza di convocazione deve contenere:*

- *esposizione sommaria dei fatti contestati;*
- *avvertimento della possibilità di depositare scritti difensivi, presso la Segreteria della sede sociale, entro e non oltre sette giorni prima dell'udienza di convocazione; in caso di mancato rispetto dei termini, gli scritti non potranno essere accettati e si procederà solo all'audizione orale del socio.*
- *la data, l'ora e il luogo dell'udienza.*

*Copia dell'ordinanza di convocazione deve essere spedita a mezzo raccomandata a/r anche al ricorrente, con indicazione espressa della facoltà concessa a questi di presenziare all'udienza per un confronto diretto con la controparte qualora il Collegio lo ritenga immediatamente opportuno.*

#### **Art. 31**

*All'udienza il socio avverso cui il ricorso è rivolto viene ascoltato in considerazione del contenuto di ricorso e scritti difensivi.*

*In caso di sua mancata comparizione si terrà conto solo del contenuto degli scritti difensivi regolarmente depositati.*

*Qualora egli non si presenti e non abbia depositato scritti difensivi o li abbia depositati tardivamente, si procederà a redigere immediatamente il provvedimento decisorio sulla base degli elementi emersi.*

#### **Art. 32**

*Se il Collegio lo ritiene opportuno, l'istruttoria può protrarsi per più udienze, consentendosi alle parti la produzione di ulteriori memorie difensive qualora queste ne facciano espressa richiesta, compresa l'audizione, se richiesta o a discrezione del Collegio, di testimoni, fino alla comunicazione, nelle forme necessarie all'uopo, di fissazione della data in cui il Collegio si riunirà per la decisione, specificandosi espressamente che non potranno essere depositati scritti e/o memorie conclusive dalle parti oltre il termine di sette giorni prima di detta riunione.*

*Tra l'udienza di chiusura dell'istruttoria e la data di decisione, dovranno trascorrere almeno venti giorni.*

### **Sub. IV – Decisione**

#### **Art. 33**



*Conclusasi l'istruttoria, lette le memorie e valutati gli atti, i fatti e ogni altro elemento di prova, il Collegio dei Probiviri si riunisce e in quella sede emette ordinanza decisoria da annotarsi anch'essa nel registro dei verbali.*

*Copia dell'ordinanza è immediatamente depositata, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive alla riunione, presso la sede sociale, da affiggersi a cura del Segretario dell'Associazione nella bacheca sociale nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa sulla privacy.*

*Essa è comunicata alle parti a cura del Segretario dell'Associazione, entro tre giorni successivi al deposito, tramite posta raccomandata a/r, in ossequio al criterio disposto agli articoli precedenti.*

#### **Art. 34**

*Qual'ora l'istruttoria delinei una responsabilità a carico del cda e' convocata dal collegio dei probiviri l'assemblea dei soci per valutare la questione e prendere le relative decisioni*

#### **Art. 35**

*Detta ordinanza è inappellabile, fatto salvo il ricorso alla Giustizia ordinaria.*

### **TITOLO 5**

#### **RESPONSABILITA'**

#### **ART. 36**

*L'associazione assicura i propri soci militi contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per le responsabilità civili contro terzi.*

*L'associazione si assicura per i danni derivati da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali che possano essere imputate all'associazione stessa e/o a chi legalmente la rappresenta.*

### **TITOLO 6**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 37**

*Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle norme legislative ed ai regolamenti vigenti in materia.*

*In particolare si dovranno osservare le norme vigenti sul volontariato e le disposizioni fiscali, enti di tipo associativo con finalità socio-sanitarie senza finalità di guadagno. Dall'entrata in vigore del presente statuto tutte le decisioni disciplinare precedentemente prese non vengono tenute in considerazione.*